

Camera dei deputati: (atto n. 4464):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 10 maggio 2017 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 15 giugno 2017 e 13 settembre 2017.

Esaminato in Aula il 14 novembre 2017 ed approvato il 15 novembre 2017.

17G00192

LEGGE 4 dicembre 2017, n. 181.

Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il testo del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono stabilite le modalità di esecuzione del «Canto degli italiani» quale inno nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3951):

Presentato dall'On. Umberto D'Ottavio ed altri il 29 giugno 2016.

Assegnato alla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 luglio 2016.

Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio 2017, il 21, 22, 27 giugno 2017; il 6 e 18 luglio 2017.

Nuovamente assegnato alla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 18 ottobre 2017.

Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, ed approvato il 25 ottobre 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2959):

Assegnato alla 1^a commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 ottobre 2017.

Esaminato dalla 1^a commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, ed approvato definitivamente il 15 novembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1991, n. 14, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:

Omissis

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Omissis.».

17G00195

LEGGE 5 dicembre 2017, n. 182.

Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al *referendum* indetto in data 21 dicembre 2007, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla Regione Veneto e alla Provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il Comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Provincia di Udine.

